



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1850**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" in materia di rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Aggiornamento linee guida per la Provincia di Trento.

Il giorno **26 Ottobre 2015** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 22 luglio 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, in attuazione della direttiva comunitaria 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive;

il decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione all'interno dei siti di cava e di miniera e stabilisce le misure per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana;

tale decreto, direttamente applicabile nell'ordinamento della Provincia Autonoma di Trento, ha avuto un impatto significativo nell'attuale sistema provinciale relativo alla coltivazione di cave e miniere; ha infatti apportato alcune novità importanti sia nella fase di gestione delle attività estrattive, sia nella fase autorizzatoria che, nel contesto normativo provinciale, interessa la provincia e i comuni;

dopo una prima fase di applicazione della nuova normativa, in cui si sono avuti anche contatti con il ministero competente e con le altre regioni, la giunta provinciale, con provvedimento n. 2519 di data 25 novembre 2011, ha approvato delle linee guida applicative nella finalità di:

- fornire alle amministrazioni interessate e agli operatori del settore elementi di lettura omogenei;
- individuare specifiche disposizioni attuative degli obiettivi previsti dal d.lgs. 117 del 2008;
- calare le norme del decreto nel sistema organizzativo provinciale definendo quindi le competenze dei vari servizi interessati nelle relative procedure.

Ciò premesso:

- a fronte dell'adempimento da parte dei concessionari di miniere e titolari di cave di tutti gli obblighi stabiliti dalla deliberazione sopra indicata che ha approvato le linee guida;
- posto che dall'entrata in vigore delle linee guida sono intervenute alcune modifiche normative nazionali (con particolare riferimento al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161) e provinciali (l.p. 17 settembre 2013, n. 19 in materia di valutazione di impatto ambientale);
- tenuto conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, ministeriali e comunitari in ordine all'applicazione del d.lgs. 117 del 2008;

si rende opportuna una revisione formale dei riferimenti normativi e delle disposizioni transitorie nonché una modifica puntuale (punto n. 6) delle linee guida, che permetta la possibilità di riempire i vuoti minerari anche mediante l'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti diversi da quelli estrattivi, per le seguenti motivazioni:

- il riempimento non si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 10 – comma 3 – del d.lgs. 117/08, in quanto si configura come ripristino ambientale e non come smaltimento di rifiuti, alla condizione che nei vuoti vengano collocati rifiuti con caratteristiche idonee ad evitare un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente;

- le tipologie dei rifiuti in esame hanno caratteristiche ambientali più restrittive di quelle dei materiali di riempimento finora ammessi dalle vigenti linee guida.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si propone quindi di aggiornare le linee guida che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituiscono quelle approvate con il provvedimento della giunta provinciale n. 2519 di data 25 novembre 2011.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m., concernente “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente “Decentramento dei servizi del Ministero dell’industria e del commercio”;
- visto l’art. 8, punto 14 e gli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., concernente “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente «Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”»;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg. e s.m.; concernente «Regolamento di esecuzione dell’articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante “Disciplina dei procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari”»;
- vista la legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell’attività di cava”; visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;
- visto il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
- viste le decisioni della Commissione Europea n. 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/358/CE, 2009/359/CE, 2009/360/CE;
- vista la circolare prot. n. 805 del del 2 febbraio 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le linee guida aggiornate relative all'applicazione sul territorio provinciale del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
2. di dare atto che le nuove linee guida sostituiscono quelle approvate con la delibera della giunta provinciale n. 2519 di data 25 novembre 2011;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai comuni interessati da attività di cava e di miniere in essere, nonché di darne comunicazione alle ditte titolari di attività estrattive ed ai loro consorzi;
4. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;

AB

Aggiornamento delle linee guida per l'applicazione in Provincia di Trento del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117

INDICE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 117/2008	2
2. AUTORITÀ COMPETENTE.....	2
3. PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE	4
4. RIFIUTI DI ESTRAZIONE E LORO CARATTERIZZAZIONE.....	5
5. I LIMI.....	8
6. RIEMPIMENTO DI VUOTI O VOLUMETRIE DERIVANTI DALLA COLTIVAZIONE DI MINIERE E/O CAVE.	9
7. STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE.....	9
7.1 STRUTTURE DI DEPOSITO E DISCARICHE INDIVIDUATE DAL PIANO CAVE PER GLI SCARTI PRODOTTI DALLE CAVE DI PORFIDO	10
7.2 CLASSIFICAZIONE STRUTTURE DI DEPOSITO DI CATEGORIA A.....	11

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 117/2008

Il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117 [Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE] sui rifiuti derivanti dalle attività estrattive, in recepimento della direttiva 2006/21/CE, conferma il quadro normativo speciale in materia di cave e miniere anche all'ambito di gestione dei rifiuti di estrazione. Infatti, l'art. 185, comma 2, lettera d), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, esclude "i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione e dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117" dalla disciplina ordinaria dei rifiuti di cui alla parte IV del Codice dell'ambiente, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

Ai fini della corretta applicazione del D.Lgs n. 117/2008, con le presenti linee di indirizzo e coordinamento organizzativo, sono adottate disposizioni attuative di coordinamento con le procedure operative derivanti dalle normative minerarie, comunitarie, nazionali e provinciali, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 maggio 2009 (sulla gestione delle terre e rocce da scavo), dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009 e n. 2087 del 10 settembre 2010 (sul riconoscimento dei fondi naturali).

In tale contesto sono integrate le ulteriori decisioni 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE, 2009/360/CE, 2009/358/CE che la commissione europea ha assunto rispetto alla precedente direttiva 2006/21/CE.

Tutto ciò, anche tenendo conto della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 805/RIN del 2 febbraio 2015, dei principi di sostenibilità nell'utilizzo delle risorse non rinnovabili, nonché delle situazioni concretamente esistenti e delle problematiche e peculiarità del settore e del territorio trentino.

Le presenti disposizioni si applicano alle attività estrattive ricadenti nelle aree individuate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (di seguito denominato Piano Cave) ed alle attività di miniera in vigenza della concessione mineraria.

2. AUTORITÀ COMPETENTE

Il D.Lgs. n. 117/2008 definisce Autorità competente come *l'autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, nonché dalle singole leggi regionali sulle attività estrattive.*

In base a quanto riportato nel suddetto decreto, all'Autorità competente spetta:

- approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione elaborato dall'operatore secondo i contenuti stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs n. 117/2008;
- ridurre o derogare agli obblighi previsti dall'art. 2, comma 4 e 5, per la gestione delle strutture di deposito di rifiuti estrattivi non pericolosi e per rifiuti non inerti e non pericolosi;
- classificare una struttura di deposito dei rifiuti come appartenente alla categoria A secondo i criteri fissati dall'all. II del D.Lgs n. 117/2008 e dalla decisione 2009/337/CE;
- rilasciare l'autorizzazione o riesaminare o aggiornare tale autorizzazione, mediante apposita conferenza dei servizi, alle strutture di deposito di categoria A dei rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto e dei rifiuti di estrazione non inerti non

pericolosi e decidere se ridurre tale obbligo o derogarvi per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non pericolosi, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride;

- per le strutture di deposito di categoria A, d'intesa con gli enti locali interessati e sulla base delle informazioni avute dall'operatore del sito, preparare un piano di emergenza esterno con le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente e comunicare tale piano al prefetto competente per territorio, garantendo la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano medesimo (art. 6 del D.Lgs n. 117/2008);
- effettuare ispezioni alle strutture di deposito prima dell'avvio delle operazioni di deposito e successivamente, secondo le esigenze, e comunque con cadenza almeno annuale al fine del rispetto dell'art. 17 del D.Lgs n. 117/2008;
- ai fini della chiusura di una struttura di deposito di categoria A, di rifiuti di estrazione non pericolosi, di rifiuti inerti non pericolosi (salva eventuale deroga) e di rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, procedere ad una ispezione finale del sito, accertando le condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 117/2008 ed autorizzando con proprio provvedimento la chiusura della struttura di deposito.

Tenuto conto delle competenze in materia di cave e di miniere attribuite dallo Statuto e dalle leggi provinciali in tale materia, l'autorità competente è la Provincia, nella fattispecie il Servizio Minerario, per le miniere e il Comune territorialmente interessato dal progetto per le cave.

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione in quanto costituisce "*sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'Autorità competente*" (art. 5 comma 6, D.Lgs 117/2008), deve essere approvato insieme agli altri allegati tecnici del progetto, nel momento del rilascio del provvedimento che consente la coltivazione della cava o della miniera.. Nel caso di presenza di strutture di deposito il piano di gestione deve contenere una proposta per la loro classificazione.

Si ritiene pertanto utile fornire un'indicazione puntuale sulle procedure da seguire per l'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione distinguendo la coltivazione di cava da quella di miniera.

PROGETTI DI COLTIVAZIONE DI CAVA

Per quanto riguarda le **cave** la domanda viene presentata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 2006 secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale n. 3171 di data 22 dicembre 2009, seguendo la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge.

Per i progetti non sottoposti alla VIA, il Comune (Autorità competente) rilascia l'autorizzazione, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico interdisciplinare cave (di seguito denominato "Comitato cave") sul progetto di coltivazione di cava, che si pronuncia su tutti gli aspetti del medesimo, compresi quelli relativi al piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Per i progetti sottoposti alla VIA il Comune (Autorità competente) rilascia l'autorizzazione, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei servizi sul progetto di coltivazione di cava, che si pronuncia su tutti gli aspetti del medesimo, compresi quelli relativi al piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

PROGETTI DI COLTIVAZIONE DI MINIERA

La coltivazione delle **miniere** è subordinata al rilascio della concessione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, disciplinata sul territorio provinciale dal decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg..

Il progetto di coltivazione di miniera, comprensivo di tutti gli allegati tecnici fra cui anche il piano di gestione dei rifiuti, viene sempre valutato sotto l'aspetto tecnico nell'ambito della procedura di VIA. La relativa domanda viene dunque presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale sulla VIA e dal relativo regolamento di esecuzione.

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, che fa parte degli elaborati progettuali, viene approvato sotto forma di parere nel corso dell'istruttoria di VIA dal Servizio Minerario (Autorità competente). Quest'ultimo potrà avvalersi del parere delle strutture provinciali competenti, già attivate nell'ambito della procedura di V.I.A.

Nel caso di varianti del progetto di coltivazione, se la variante è sottoposta a procedura di Verifica (ai sensi del regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla VIA) ed essa si conclude stabilendo che il progetto non necessita di essere sottoposto a VIA, gli elaborati progettuali, comprensivi del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, sono successivamente presentati al Servizio Minerario (autorità competente) ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del presidente della provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino) che li approva dopo averli sottoposti all'esame della conferenza di servizi per l'acquisizione dei necessari provvedimenti di competenza provinciale.

Quanto descritto al precedente paragrafo si applica anche qualora si tratti di varianti alla coltivazione di una miniera da non sottoporre a procedimenti di cui alla legge provinciale sulla VIA e relativo regolamento di esecuzione in quanto non ritenute sostanziali dal competente Ufficio per la valutazioni ambientali.

3. PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione è elaborato dall'operatore del sito secondo gli obiettivi ed i contenuti dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2008.

L'art. 3, comma 1, lett. dd), del D.Lgs n. 117/2008 definisce operatore "il titolare di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, ovvero la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura".

Qualora siano presenti in cava impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti non estrattivi, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dovrà essere corredato da apposita planimetria con la loro individuazione e la delimitazione degli ambiti pertinentziali. La gestione dei rifiuti (lavorazione, stoccaggio, etc..) non deve in alcun modo avvenire congiuntamente alla gestione dei materiali di cava.

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione costituisce sezione del progetto globale dell'attività di coltivazione finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione di cava o di cantiere minerario e della corretta gestione dell'attività di coltivazione. È altresì finalizzato a prevenire e/o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione ed è necessario anche in assenza di rifiuti di estrazione nell'ambito dell'attività.

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione deve essere riesaminato dall'operatore del sito ogni cinque anni, deve essere presentato anche se l'attività estrattiva non produce rifiuti ed essere modificato qualora vengano apportate modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche devono essere notificate all'Autorità competente. L'Autorità competente approva il piano, le eventuali modifiche e controlla la sua attuazione.

Secondo quanto riportato nell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2008, il piano di gestione deve contenere:

- la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione;

- la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi;
- la classificazione proposta per la struttura di deposito;
- la descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione;
- le procedure di controllo e monitoraggio;
- il piano proposto per la chiusura, ripristino, post-chiusura e monitoraggio delle strutture di deposito;
- le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua e dell'atmosfera;
- la descrizione dell'area che ospiterà la struttura di deposito, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
- l'indicazione delle modalità di riduzione dei rifiuti e della loro pericolosità.

4. RIFIUTI DI ESTRAZIONE E LORO CARATTERIZZAZIONE

I rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs n. 117/2008 sono quelli derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento¹ e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. La direttiva comunitaria 2006/21/CE comprende altresì, fra i rifiuti di estrazione, gli sterili², la roccia sterile o lo strato di copertura (vale a dire il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o ad un corpo minerario, anche durante la fase di sviluppo di riproduzione) ed il topsoil (vale a dire lo strato più superficiale del terreno), a condizione che si tratti di rifiuti.

Come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 117/2008 è vietato “l'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee”. Pertanto gli eventuali rifiuti di estrazione derivanti dall'attività mineraria, se gestiti all'interno del cantiere estrattivo, devono essere:

- utilizzati per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea per il ripristino e la ricostruzione dei siti estrattivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 117/2008;
- collocati in apposite strutture di deposito;
- gestiti come rifiuti fuori dall'ambito di applicazione del D.Lgs n. 117/2008.

I rifiuti estrattivi si dividono in:

- rifiuti inerti, se (secondo l'art. 3 e l'all. III bis del D.Lgs n. 117/2008) nel breve e lungo termine:
 - non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
 - possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 % se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di

¹ trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche

² sterili: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata

neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

- non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
- il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;
- sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

I rifiuti inoltre possono essere considerati inerti, senza dover procedere a prove specifiche, se può essere dimostrato all'Autorità competente che i sopraccitati criteri sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base di informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

➤ rifiuti non inerti, in tutti gli altri casi.

Sia i rifiuti inerti che quelli non inerti possono essere a loro volta suddivisi in:

- pericolosi, se presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n. 152 del 2006;
- non pericolosi.

La caratterizzazione dei rifiuti di estrazione deve essere condotta conformemente ai contenuti della decisione 2009/360/CE del 30 aprile 2009 e all'allegato I al D.Lgs n. 117/2008, come sotto riportati.

1. Informazioni generali

- Riesame e comprensione del contesto generale e degli obiettivi dell'operazione estrattiva.
- Raccolta di informazioni generali su:
 - attività di prospezione, di estrazione o di lavorazione;
 - tipo e descrizione del metodo di estrazione e del processo applicato;
 - natura del prodotto previsto.

2. Informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare

Individuazione delle unità di rifiuti esposti mediante processi di estrazione e lavorazione fornendo informazioni utili su:

- natura delle rocce circostanti, delle relative proprietà chimiche e mineralogiche, compresa l'alterazione idrotermale delle rocce mineralizzate e delle rocce sterili;
- natura del deposito, comprese le rocce mineralizzate o la mineralizzazione in rocce ospitanti, tipologia della mineralizzazione, proprietà chimiche e mineralogiche, comprese le proprietà fisiche quali la densità, la porosità, la distribuzione granulometrica, il tenore d'acqua, i minerali di rivestimento lavorati, i minerali di ganga e i minerali idrotermali di recente formazione;
- dimensione e geometria del deposito;
- erosione superficiale e alterazione supergenica dal punto di vista chimico e mineralogico.

3. Natura dei rifiuti e trattamento previsto

Descrizione della natura di tutti i rifiuti derivanti da qualsiasi operazione di prospezione, estrazione e lavorazione, compreso lo strato di copertura, la roccia sterile e gli sterili, fornendo informazioni sui seguenti elementi:

- origine dei rifiuti nel sito di estrazione e processo che genera tali rifiuti (prospezione,

- estrazione, macinatura, concentrazione);
- quantità dei rifiuti;
 - descrizione del sistema di trasporto dei rifiuti;
 - descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare durante il trattamento;
 - classificazione dei rifiuti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione, comprese le proprietà pericolose;
 - tipo di struttura di deposito dei rifiuti prevista, forma finale di esposizione dei rifiuti e metodo di deposito dei rifiuti nella struttura.

4. Comportamento geotecnico dei rifiuti

Identificazione dei parametri adeguati per la valutazione delle caratteristiche fisiche intrinseche dei rifiuti, tenuto conto del tipo di struttura di deposito dei rifiuti.

I parametri significativi da prendere in considerazione sono: granulometria, plasticità, densità e tenore d'acqua, grado di compattazione, resistenza al taglio e angolo di attrito, permeabilità e indice dei vuoti, compressibilità e consolidazione.

5. Caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti (tenendo conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte, riportato sopra, di cui alla definizione di cui alla decisione 2009/359/CE)

Indicazione delle caratteristiche chimiche e mineralogiche dei rifiuti e di eventuali additivi o residui che rimangono nei rifiuti.

Previsione delle proprietà chimiche del drenaggio nel tempo per ciascun tipo di rifiuto, tenuto conto del trattamento previsto, in particolare:

- valutazione della tendenza alla lisciviazione nel tempo dei metalli, degli ossianioni e dei sali mediante un test di lisciviazione con variazione del pH e/o prova di percolazione e/o prova di rilascio in funzione del tempo e/o altre prove adeguate;
- per i rifiuti contenenti solfuri, devono essere effettuate prove statiche o cinetiche al fine di determinare il drenaggio acido e la lisciviazione dei metalli nel tempo.

Le informazioni ed i dati necessari per tale caratterizzazione devono essere raccolti nel seguente ordine:

- 1) utilizzo delle indagini e studi esistenti, in particolare le autorizzazioni vigenti, le indagini geologiche, i siti simili, gli elenchi di rifiuti inerti, i sistemi di certificazione adeguati e le norme applicabili a materiali analoghi che soddisfano i requisiti tecnici sopra indicati;
- 2) valutazione della qualità e rappresentatività di tutte le informazioni individuando quelle mancanti;
- 3) qualora le informazioni necessarie non siano disponibili viene predisposto un piano di campionamento secondo la norma EN 14899 sulla base del quale vengono prelevati i campioni. I piani di campionamento sono basati sulle informazioni ritenute necessarie, tra cui:
 - a. finalità della raccolta dei dati;
 - b. programma delle prove e requisiti di campionamento;
 - c. situazioni di campionamento, compreso il campionamento da carote, dal fronte scavo, da nastro trasportatore, da cumulo, da bacino di decantazione, altre situazioni rilevanti;
 - d. procedure e raccomandazioni riguardanti la quantità, dimensione, massa, descrizione e trattamento dei campioni;
- 4) valutazione dei risultati del processo di caratterizzazione e raccolta, se necessaria, di informazioni supplementari con la medesima metodologia.

Il risultato finale di tale valutazione è preso in considerazione nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

5. I LIMI

I limi sono il risultato finale dei cicli produttivi e di lavorazione del materiale di cava estratto (ad esempio impianti di selezione e lavaggio dell'inerte, bacini di decantazione ed impianti di segazione e di lavorazione della pietra). Tali limi possono essere gestiti come:

1. **sottoprodotti**, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 (i limi da lavorazione non sono considerati materiali di scavo, secondo la circolare dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente del 1 marzo 2013, prot. n. 122955);
2. **rifiuti di estrazione**, quando derivano dalla lavorazione dei soli materiali della cava/miniera e vengono riutilizzati nella medesima secondo le modalità stabilite dal D.Lgs n. 117/2008 e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006, come stabilito dall'art. 185, comma 2, lettera d, dello stesso D.Lgs n. 152/2006;
3. **rifiuti** in tutti gli altri casi.

I limi possono essere utilizzati per il riempimento di vuoti o volumetrie derivanti dall'estrazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 117/2008, ovvero possono essere collocati in strutture di deposito che, qualora non costituiscano strutture di categoria A, non sono soggette all'autorizzazione prevista all'art. 7 del medesimo decreto. Tali strutture devono comunque essere previste nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Qualora i limi costituiscano rifiuti di estrazione non inerti, possono essere comunque utilizzati per il riempimento di vuoti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 117/2008 o collocati in apposite strutture di deposito che devono in tal caso essere autorizzate ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione deve fornire sufficienti ed adeguate informazioni sulla tipologia dei flocculanti eventualmente utilizzati. L'impiego di additivi nel processo di chiari-flocculazione è consentito solo per le minime quantità necessarie; la ditta deve conservare e tenere a disposizione le schede tecniche dei flocculanti impiegati e documentare le quantità e le concentrazioni utilizzate. Non sono ammessi flocculanti ritenuti pericolosi per l'ambiente ai sensi del regolamento CE n. 272/2008.

In linea generale si richiama quanto previsto dall'art. 16, comma 1, punto 3, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che consente lo scarico in suolo delle acque industriali provenienti dalla lavorazione dei porfidi e delle altre rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoli. Pertanto nel caso di impiego di flocculanti non è consentito lo scarico in suolo del refluo.

Quando sono presenti bacini di decantazione estranei all'impianto e nel caso in cui i limi derivanti dalle torbide rappresentino un rifiuto di estrazione, tali bacini di decantazione, ai sensi dell'art. 3, lettera r), del D.Lgs n. 117/2008, costituiscono strutture di deposito di rifiuti di estrazione.

La qualificazione del materiale e conseguentemente le modalità di deposito dello stesso, in riferimento a quanto sopra riportato, devono essere previste ed approvate nei piani di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs n. 117/2008.

6. RIEMPIMENTO DI VUOTI O VOLUMETRIE DERIVANTI DALLA COLTIVAZIONE DI MINIERE E/O CAVE.

Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie derivanti dall'attività estrattiva, sia di miniera sia di cava, può essere effettuato con i seguenti materiali:

- 1) rifiuti di estrazione come definiti dal D.Lgs n. 117/2008, in conformità all'autorizzazione/concessione mineraria ed alle previsioni del piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- 2) sottoprodotti nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006;
- 3) materiali da scavo gestiti come sottoprodotti secondo la normativa statale vigente;
- 4) materie prime provenienti anche da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate;
- 5) rifiuti ammessi dal D.M. 5 febbraio 1998 per le operazioni di recupero R10, anche autorizzati con procedura ordinaria, in ogni caso nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 5³ e dall'allegato 1, suballegato 1, al medesimo decreto, secondo quanto specificato nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 febbraio 2015, prot. n. 0000805;
- 6) rifiuti diversi da quelli di cui ai punti 1) e 5) secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs n. 117/2008, acquisendo specifica autorizzazione;

L'impiego dei materiali sopraindicati deve essere previsto dal progetto di coltivazione autorizzato dall'Autorità competente.

Per i materiali di cui al punto 3), coerentemente con quanto previsto nella normativa statale, nel caso di ritombamento di cave/miniere in condizione di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale, indipendentemente dalla destinazione d'uso del luogo, si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco, materiale per il quale sia verificato il rispetto dei limiti di concentrazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006.

L'attività di riempimento dei vuoti di cava/miniera attraverso il recupero di rifiuti deve essere autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

La ditta titolare dell'autorizzazione di cava o della concessione mineraria deve conservare copia della documentazione che dimostri l'origine dei materiali (contratti, fatture, ecc.), i quantitativi impiegati ed il rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale.

7. STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Il D.Lgs n. 117/2008 definisce struttura di deposito dei rifiuti di estrazione qualsiasi area, interna o esterna all'area di cava o all'area estrattiva, adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Sono esclusi i

³ 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.

2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che:

- a) i rifiuti non siano pericolosi;
- b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
- c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
- d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

Le strutture di deposito di rifiuti di estrazione comprendono una diga⁴ o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura.

Sono inclusi, nella definizione di struttura di deposito di rifiuti di estrazione, in particolare:

- cumuli: strutture attrezzate per il deposito dei rifiuti di estrazione solidi in superficie;
- bacini di decantazione: strutture naturali o attrezzate per lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo.

Va sempre effettuata un'indagine ambientale ed una caratterizzazione del sito di deposito nell'ambito delle procedure per le autorizzazioni di strutture di deposito, escluse quelle di terre superficiali non inquinate e quelle di rifiuti inerti che rientrano nella colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006.

Sono considerate strutture di deposito di rifiuti di estrazione:

1. le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
2. le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
3. le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
4. le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni;
5. le discariche per gli scarti (di prima lavorazione) dell'attività estrattiva del porfido.

7.1 STRUTTURE DI DEPOSITO E DISCARICHE INDIVIDUATE DAL PIANO CAVE PER GLI SCARTI PRODOTTI DALLE CAVE DI PORFIDO

L'art. 3 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava", al comma 1, lettera b), numero 2, prevede che il Piano Cave individui le aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido.

Tali discariche sono autorizzate con i provvedimenti previsti dalla medesima legge di settore. Esse sono da considerarsi strutture di deposito così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del d.lgs 117/2008, per le quali tra l'altro, ai sensi dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del medesimo decreto, non si applica l'articolo 11, comma 1, circa la nomina del direttore responsabile da parte del titolare di cui al D.Lgs n. 624/1996.

Per quanto sopra esposto, il titolare dell'autorizzazione della discarica di porfido è equiparato al titolare di autorizzazione di cava di cui all'articolo 2 del D.Lgs 624/1996, ossia "all'operatore" come definito dall'art. 3, comma 1, lettera dd), del d.lgs. n. 117/2008.

In conclusione, per le discariche ricadenti nel Piano Cave necessarie allo smaltimento del materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido, si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 117/2008 e del D.Lgs n. 624/1996.

⁴ diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno di un bacino di decantazione

7.2 CLASSIFICAZIONE STRUTTURE DI DEPOSITO DI CATEGORIA A

Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione è classificata nella categoria A se:

- 1) il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure
- 2) contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, oltre un determinato limite⁵, oppure
- 3) contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.

La decisione 2009/337/CE del 20 aprile 2009⁶, inoltre, fornisce ulteriori elementi per la corretta classificazione di una struttura di deposito, considerando l'intero ciclo di vita della struttura, compresa la fase successiva alla sua chiusura.

⁵ Tale limite come indicato dall'art. 7 della decisione 2009/337/CE è espresso dal rapporto del peso a secco tra "i rifiuti classificati come pericolosi e che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto" e "i rifiuti che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto". Se tale rapporto supera il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A; se si colloca tra il 5 % e il 50 %, la struttura può non essere classificata in categoria A se tale decisione è giustificata in base ad una valutazione del rischio specifico del sito, incentrata in particolare sugli effetti di tutti i rifiuti pericolosi e svolta nell'ambito della classificazione basata sulle conseguenze del danno dovuto alla perdita di integrità strutturale o al funzionamento improprio, dalla quale risulti che la struttura non dovrebbe rientrare nella categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi. Se il rapporto è inferiore al 5 %, la struttura non è classificata come struttura di categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.

⁶ *Decisione della Commissione del 20 aprile 2009 relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'allegato III della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.*

Articolo 1

1. Una struttura di deposito dei rifiuti è classificata nella categoria A ai sensi dell'allegato III, primo trattino, della direttiva 2006/21/CE se le conseguenze previste, a breve o a lungo termine, di un crollo dovuto a perdita dell'integrità strutturale o ad un funzionamento improprio della struttura potrebbero comportare:

- a) una perdita potenziale non trascurabile di vite umane;
- b) un grave pericolo per la salute umana;
- c) un grave pericolo per l'ambiente.

2. Ai fini della classificazione di cui al paragrafo 1, nella valutazione del potenziale pericolo della struttura si considera l'intero ciclo di vita della *struttura medesima, compresa la fase successiva alla chiusura.*

Articolo 2

1. Ai fini della presente decisione, per "integrità strutturale" di una struttura di deposito dei rifiuti s'intende la capacità di contenere i rifiuti entro i confini della struttura secondo le modalità previste dal progetto.

2. La perdita dell'integrità strutturale riguarda tutte le possibili modalità di crollo che interessano le strutture che compongono la struttura di deposito interessata.

3. La valutazione delle conseguenze della perdita dell'integrità strutturale comprende l'impatto immediato di qualsiasi materiale trasportato fuori dalla struttura a seguito del crollo e gli effetti a breve e lungo termine che ne derivano.

Articolo 3

1. Ai fini della presente decisione, per "funzionamento improprio" di una struttura di deposito dei rifiuti s'intende qualsiasi operazione che possa essere all'origine di un incidente rilevante, compreso il funzionamento inadeguato delle misure di tutela ambientale e una progettazione difettosa o inadeguata.

2. La valutazione dell'emissione di contaminanti dovuta al funzionamento improprio della struttura comprende sia gli effetti di emissioni di breve durata sia il rilascio sul lungo termine.

La valutazione si riferisce al periodo in cui la struttura è operativa e al periodo di lungo termine successivo alla chiusura. La valutazione comprende l'individuazione dei potenziali pericoli che le strutture contenenti rifiuti reattivi presentano, a prescindere dal fatto che i rifiuti siano stati classificati come pericolosi o non pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE del Consiglio 3

Articolo 4

1. Gli Stati membri valutano le conseguenze di un crollo dovuto a perdita dell'integrità strutturale o a funzionamento improprio di una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le possibili perdite di vite umane o danni alla salute sono considerati trascurabili o non gravi se non ci si attende che persone diverse dai lavoratori che operano nella struttura che potrebbe essere interessata siano presenti in via permanente o per periodi prolungati nella zona potenzialmente interessata. Le lesioni che causano disabilità o stati prolungati di infermità sono considerate come pericoli gravi per la salute umana.

3. Il pericolo potenziale per l'ambiente non è considerato grave se:

a) l'intensità della sorgente potenziale di contaminazione diminuisce notevolmente entro un breve lasso di tempo;

b) il crollo non provoca danni ambientali permanenti o prolungati nel tempo;

c) l'ambiente danneggiato può essere ripristinato con attività di bonifica e ripristino minime.

4. Al momento di definire le potenziali perdite di vite umane o i danni potenziali per la salute o per l'ambiente, l'individuazione specifica dell'entità degli impatti potenziali è considerata nell'ambito della catena sorgente-via di trasmissione-recettore.

Se non esiste una via di trasmissione tra la sorgente e il recettore, la struttura interessata non è classificata come struttura di categoria A sulla base del crollo dovuto a perdita dell'integrità strutturale o a funzionamento improprio.

Articolo 5

1. In caso di perdita dell'integrità strutturale di dighe di contenimento degli sterili, si ritiene che vi sia un pericolo per la vita umana se il livello dell'acqua o del fango è pari ad almeno 0,7 m sopra il livello del suolo o se la velocità dell'acqua o del fango supera 0,5 m/s.

2. La valutazione della possibilità che vi siano perdite di vite umane e danni alla salute umana comprende almeno i seguenti elementi:

a) dimensione e caratteristiche della struttura, in particolare il progetto;

b) quantità e qualità, comprese le caratteristiche fisico-chimiche, dei rifiuti depositati nella struttura;

c) topografia del sito della struttura, comprese le caratteristiche di smorzamento;

d) tempo di percorrenza di una potenziale onda di piena verso aree in cui sono presenti persone;

e) velocità di propagazione dell'onda di piena;

f) livello previsto di acqua o di fango;

g) tasso di innalzamento dei livelli di acqua o di fango;

h) eventuali fattori specifici del sito che possono influenzare la possibilità che vi siano perdite di vite umane o pericoli per la salute.

Articolo 6

1. In caso di frana dei cumuli di rifiuti, si ritiene che qualsiasi massa di rifiuti in movimento possa rappresentare un pericolo per la vita umana se ci sono persone nel raggio della massa in movimento.

2. La valutazione della possibilità che vi siano perdite di vite umane e danni alla salute umana comprende almeno i seguenti elementi:

a) dimensione e caratteristiche della struttura, in particolare il progetto;

b) quantità e qualità, comprese le caratteristiche fisico-chimiche, dei rifiuti depositati nella struttura;

c) angolo di pendio del cumulo;

d) possibilità che si accumulino acque sotterranee interne nel cumulo;

e) stabilità sotterranea;

f) topografia;

g) prossimità a corsi d'acqua, costruzioni, edifici;

h) opere minerarie;

i) altri fattori specifici al sito che possono accentuare notevolmente il rischio connesso alla struttura.

Articolo 7

1. La soglia di cui all'allegato III, secondo trattino, della direttiva 2006/21/CE, è espressa come rapporto del peso a secco di:

a) tutti i rifiuti classificati come pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE e che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto; e

b) dei rifiuti che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto.

2. Se il rapporto di cui al paragrafo 1 supera il 50% la struttura è classificata come struttura di categoria A.

3. Se il rapporto di cui al paragrafo 1 si colloca tra il 5% e il 50% la struttura è classificata come struttura di categoria A.

Tuttavia, la struttura può non essere classificata come categoria A se tale decisione è giustificata in base ad una valutazione del rischio specifico del sito, incentrata in particolare sugli effetti di tutti i rifiuti pericolosi e svolta nell'ambito della classificazione basata sulle conseguenze del danno dovuto alla perdita di integrità o al funzionamento improprio, dalla quale risulti che la struttura non dovrebbe rientrare nella categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.

4. Se il rapporto di cui al paragrafo 1 è inferiore al 5%, la struttura non è classificata come struttura di categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.

Articolo 8

1. Gli Stati membri valutano se il criterio istituito nell'allegato III, terzo trattino, della direttiva 2006/21/CE è rispettato conformemente a quanto stabilito nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Per i bacini di decantazione degli sterili previsti si applica la seguente metodologia:

a) si procede ad un inventario delle sostanze e dei preparati utilizzati nella lavorazione e successivamente scaricati nel bacino di decantazione con i fanghi;

b) per ciascuna sostanza e preparato si stimano i quantitativi annui utilizzati nel processo per ogni anno di funzionamento previsto della struttura;

c) per ciascuna sostanza e preparato si determina se si tratta di una sostanza o di un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio 4 e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) per ciascun anno di funzionamento previsto, si calcola l'incremento annuo di acqua stoccata (ΔQ_i) all'interno del bacino di decantazione degli sterili in condizioni stazionarie secondo la formula indicata nell'allegato I;

e) per ciascuna sostanza o preparato pericoloso individuato ai sensi della lettera c), la concentrazione massima annua (C max) in fase acquosa è calcolata secondo la formula indicata nell'allegato II.

Se, sulla base delle concentrazioni massime annue stimate (C max), si ritiene che la fase acquosa sia «pericolosa» ai sensi delle direttive 1999/45/CE o 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.

3. Per la classificazione dei bacini di decantazione degli sterili in funzione si applica il metodo indicato al paragrafo 2 oppure l'analisi chimica diretta dell'acqua e dei solidi contenuti nella struttura. Se la fase acquosa e i suoi contenuti devono essere considerati preparati pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE o della direttiva 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.

4. Per le strutture in cui i metalli sono estratti da cumuli di minerali tramite percolazione di soluzioni di lisciviazione, gli Stati membri fanno uno screening delle sostanze pericolose alla chiusura della struttura, basandosi su un inventario delle sostanze chimiche di lisciviazione usate e sulle concentrazioni residue di tali sostanze nelle acque di drenaggio al termine del lavaggio. Se il percolato deve essere considerato un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE o della direttiva 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.

Articolo 9

Gli articoli 7 e 8 della presente decisione non si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti che contengono unicamente rifiuti inerti o terra non inquinata.

Articolo 10

L'autorità competente procede al riesame della classificazione di cui alla direttiva 2006/21/CE se l'autorizzazione o le condizioni operative hanno subito modifiche sostanziali.

Il riesame è effettuato al massimo al termine del periodo di funzionamento della struttura.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato I

Formula per il calcolo dell'incremento medio annuo (ΔQ) dell'acqua stoccata in un bacino di decantazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2

$\Delta Q_i = (\Delta M_i / D) * P$, dove:

ΔQ_i = incremento annuo dell'acqua stoccata nel bacino di decantazione (m^3 /anno) nell'anno "i"

ΔM_i = massa annua di sterili scaricati nel bacino (tonnellate di peso a secco/anno) nell'anno "i"

D = densità media apparente a secco degli sterili depositati ($tonnellate/m^3$)

P = porosità media degli sterili sedimentati (m^3/m^3) definita come il rapporto tra il volume dei vuoti e il volume totale degli sterili sedimentati

Se non sono disponibili dati esatti, si utilizzano valori predefiniti pari a 1,4 $tonnellate/m^3$ per la densità apparente a secco e a 0,5 m^3/m^3 per la porosità.

L'autorità competente procede al riesame della classificazione di cui alla direttiva 2006/21/CE se l'autorizzazione o le condizioni operative hanno subito modifiche sostanziali.

Il riesame è effettuato al massimo al termine del periodo di funzionamento della struttura.

Allegato II

Stima della concentrazione massima nella fase acquosa (C max) di cui all'articolo 8, paragrafo 2

C max = il valore più alto del seguente rapporto: $S_i / \Delta Q_i$, dove:

S_i = massa annua di ciascuna sostanza e preparato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), scaricata nel bacino di decantazione nell'anno "i".